



**COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE FS-CO.S.P.**

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 76125

Città di TRANI(BT) telefono 3355435878

e-mail: segretariogeneralecoosp@gmail.com

PEC: segreteriageneralecoosp@pec.it

PEC. prot. n. 055/SGF/2022

ALL.1 (UNO)

Trani, li 17 Febbraio 2022

Spett. Direzione Casa Circondariale di FOGGIA

**Spett. Provveditore Regionale Puglia- Basilicata
Corso Alcide De Gasperi, 309 70110 BARI**

E.p.c.

**Al Direttore Ufficio IV delle Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga, 2 00164 ROMA**

**Alla Segreteria Nazionale della Puglia FS.-COSP
Comparto Sicurezza e Difesa FOGGIA**

Oggetto. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (Ministero della Funzione Pubblica art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001).

Assetto coordinamenti UU. OO. Registro ods n. 07 del 14 febbraio 2022 a parziale modifica degli OO. SS. relativi alla materia indicati in oggetto. Articolo 33 DPR 82/99 Regolamento del Corpo. Violazione art. 53 Funzione Pubblica Roma. Richiesta immediata revoca e sostituzione con pari ruolo e qualifica nelle due (2) unità Operative assegnate con ods n.7 (Unità Operativa n. 8 ufficio servizi agenti + Unità Operativa n. 10 Segreteria Polizia Penitenziaria, comprendente anche ricezione e trasmissione PEO/PEC, Armamento, Equipaggiamento e Vestiario). All.1

Gentile direttore,

nelle Sue dirette responsabilità amministrative rientrano i poteri/doveri nell'applicazione di norme e Leggi vigenti dello Stato, tra cui il pedissequo rispetto dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 per i lavoratori dipendenti destinatari di cariche sindacali statutarie e che contestualmente

si cita testualmente : “ svolgono attività che determinano un conflitto d’interesse con l’attività lavorativa, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”.

Secondo quanto previsto dall'[articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 2013](#), l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

Pertanto la INVITIAMO/DIFFIDIAMO a revocare gli incarichi accreditati considerando che il destinatario di duplice incarico di rilevanza sul personale sottoposto anche gerarchicamente, riveste o, ha rivestito, comunque carica sindacale statutaria in seno ad Organismo Sindacale pertanto secondo la lettura della norma, di fatto non potrebbe assumere incarichi di conflitto prima che siano trascorsi almeno due (2) anni da una eventuale rinuncia della carica citata.

Interessante, tra l’altro, appare comprendere da quali postazioni proviene il dipendente negli ultimi anni e che funzioni ha svolto pur ricoprendo cariche sindacali di elevato prestigio in sede e sul territorio attività che potevano e possono creare contrasto con al direttiva richiamata a cui non è stato posto nel tempo rimedio nonostante le varie sollecitate richieste sindacali.

Si fa doverosa riserva, in caso di mancato riscontro/adempimento, di trasmettere all’Organo Nazionale Anticorruzione Roma preposto dalla Legge al controllo, l’intero carteggio sulla specifica questione con argomentata richiesta di chiarimento.
In attesa di riscontro, si ringrazia e si porgono distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
DOMENICO MASTRULLI